



Federazione Toscana

STATUTO

della

**FEDERAZIONE REGIONALE
DELLE AZIENDE E
DELLE CONFERENZE SANITARIE LOCALI**

**Federsanità ANCI
Federazione Toscana**

**FIRENZE
25 LUGLIO 2014**

Stesura del 15 luglio 2014 - PNM

INDICE

TITOLO I

Art. 1	Costituzione, denominazione, sede	Pag.	3
Art. 2	Finalità	"	3
Art. 3	Associati	"	3
Art. 4	Organi	"	4
Art. 5	Assemblea Regionale	"	4
Art. 6	Presidente	"	5
Art. 7	Comitato Esecutivo	"	5
Art. 8	Segretario Generale	"	6
Art. 9	Revisore dei Conti	"	6

TITOLO II

Art. 10	Consulenze e Gruppi di lavoro	"	7
Art. 11	Finanziamento e contributi	"	7
Art. 12	Esercizio finanziario	"	7
Art. 13	Norme transitorie	"	7

TITOLO I

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

1. E' costituita la Federazione delle Aziende sanitarie e ospedaliere e dei Comuni in quanto rappresentati nelle Conferenze dei Sindaci della Toscana, indicata anche con la sigla

"Federsanità/ANCI - Federazione Toscana".

2. La Federsanità/Anci è un'associazione volontaria di Aziende sanitarie ed ospedaliere, di rappresentanze degli Enti Locali nel settore sanitario e sociale, che si ispira alla tradizione di autonomia delle comunità locali toscane e ne riconferma i valori operando per il più stretto legame fra

gli enti locali e le articolazioni aziendali del sistema sanitario regionale e nazionale, nell'ottica della complementarità fra i servizi sanitari ospedalieri, territoriali e di assistenza sociale. Della Federazione fanno parte anche tutti i soggetti previsti dal comma 1, Art. 3, quando costituiti nell'ambito del settore sanitario e socio-assistenziale.

3. La Federazione è autonoma sul piano organizzativo, coordinandosi con gli indirizzi generali espressi da Federsanità/Anci Nazionale, alla quale è federata. La federazione opera in accordo politico con ANCI/Toscana.

4. **Federsanità/Anci -
Federazione
Toscana** ha sede in Firenze

Art. 2 Finalità

1. Scopo di **Federsanità/Anci**

Federazione Toscana è di assicurare la rappresentanza delle Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere e dei Comuni, attraverso le conferenze dei Sindaci o altre forme associate di livello regionale, nei rapporti con lo Stato e le Regioni al fine di concorrere alle decisioni in materia sanitaria e socio-sanitaria.

2. Scopo della Federazione è altresì quello di assicurare un collegamento diretto tra le Aziende ed il sistema delle

Autonomie locali, nell'ottica dell'integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari con quelli socioassistenziali.

3. La Federazione assume il compito di individuare linee di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti, di promuovere iniziative di studio, ricerca e formazione sui temi della

tutela e del governo della salute pubblica; di attivare organismi di assistenza tecnico-giuridica degli associati, nell'ambito della Regione

Toscana;

4. La Federazione, per affermare e rafforzare il ruolo istituzionale dei propri associati al servizio della salute dei cittadini, attiva i rapporti necessari con i competenti organi dello Stato, della Regione, delle altre rappresentanze delle Autonomie; attiva altresì rapporti con organizzazioni sociali e culturali, della cooperazione e del volontariato, sindacali, professionali, politiche, con la sola finalità di concorrere al migliore sviluppo della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema sanitario e socio-sanitario nazionale e locale.

5. La Federazione mantiene uno stretto legame con ANCI Toscana per il raggiungimento delle finalità statutarie, sottoscrivendo all'occorrenza protocolli d'intesa.

Art. 3 Associati

1. Sono soci della Federazione le Aziende sanitarie territoriali, le Aziende sanitarie ospedaliere. I Comuni, in forma singola o associata, sono soci in quanto associati all'ANCI e in quanto rappresentati nelle Conferenze dei Sindaci.

Possono altresì richiedere l'adesione come soci tutti gli altri soggetti che, sulla base della evoluzione degli strumenti, a livello regionale, per garantire i servizi ai cittadini, in materia sanitaria e socioassistenziale, sono o verranno previsti (Consorzi, Istituzioni, Aziende Speciali ex Legge 142/90, Società della Salute, Aziende per i servizi alla Persona, etc.).

2. Il mantenimento della condizione di socio è garantito dalla formale delibera di adesione alla Federazione da parte degli

associabili, oltre che dalla regolarità nel versamento a **Federsanità/Anci - Federazione Toscana**, dei contributi rispettivamente stabiliti dagli organi della Federazione nelle forme previste.

3. L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso deciso con delibera dell'organo competente e comunicato alla Federazione con lettera raccomandata entro il 31 Ottobre di ogni anno. Il recesso ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

4. Il socio che non versi i contributi associativi, dopo un anno solare, decade. La decadenza è dichiarata dal Comitato Esecutivo della Federazione. Decadendo il socio, decadono dalla carica eventualmente ricoperta negli organi della Federazione, i suoi rappresentanti.

Art. 4 Organi

1. Sono organi della **Federsanità/Anci - Federazione Toscana**:

- a) l'Assemblea Regionale
- b) il Comitato Esecutivo
- c) il Segretario Generale
- d) il Presidente

2. Gli organi della Federazione restano in carica per cinque anni. Entro i tre mesi successivi la scadenza viene indetta l'Assemblea regionale congressuale per la elezione degli organi.

3. Qualora un componente del Comitato Esecutivo cessa dalle sue funzioni, decade dalla carica ricoperta e l'organo esecutivo su indicazione del Presidente provvede alla sostituzione mediante cooptazione.

4. Se cessa dalle funzioni il Presidente, le stesse vengono assunte provvisoriamente da uno dei due vice Presidenti, o dal componente più anziano

del Comitato Esecutivo, fino alla seduta della Assemblea che sarà convocata entro due mesi per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 5 Assemblea Regionale

1. L'Assemblea regionale è costituita dai rappresentanti di tutte le Aziende sanitarie associate, da un numero analogo dei rappresentanti dei Comuni o delle Conferenze dei Sindaci o degli ambiti socio sanitari nominati dall'ANCI.

2. L'Assemblea regionale è convocata dal Presidente mediante ordine del giorno da inviare ai componenti almeno 15 giorni prima della data fissata. In caso di impedimento motivato il termine è ridotto a 5 giorni.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da suo Delegato. L'Assemblea congressuale nomina un Ufficio di presidenza ed una commissione verifica poteri composta da 3 membri.

4. L'Assemblea congressuale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa delega nel numero massimo di due per ogni componente.

5. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno e straordinariamente su richiesta della maggioranza del Comitato Esecutivo o su determinazioni del Presidente.

6. Il verbale delle Assemblee viene redatto dal Segretario Generale che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

7. L'Assemblea è competente alle modifiche dello statuto.

Art. 6 Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea congressuale regionale e rappresenta legalmente la Federazione.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo del quale attua le determinazioni e provvede alla gestione ordinaria.

3. Assicura la presenza di Federsanità/ANCI Toscana a manifestazioni pubbliche e la rappresentanza alle varie iniziative oltre che a congressi, seminari e convegni finalizzati alla conoscenza ed all'approfondimento dei temi della salute e dell'assistenza sociale.

4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti o da altro componente da lui delegato. Alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale, di cui fa parte di diritto, può delegare in caso di assenza o impedimento il Segretario Generale della Federazione Regionale.

5. Il Presidente partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza ANCI Toscana e insieme a due membri del Comitato Esecutivo (di cui almeno uno in rappresentanza dei Comuni) ai lavori del Consiglio Direttivo di ANCI Toscana.

6. Al Presidente può essere attribuita una indennità o altre forme di rimborso delle spese sostenute in ragione della carica, nella misura stabilita dall'Esecutivo e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Federazione e da sei membri eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti degli Enti associati, di norma tre rappresentanti delle Aziende sanitarie e tre rappresentanti degli Enti locali. Del Comitato Esecutivo fanno

parte di diritto il Segretario Generale della Federazione, il Presidente di ANCI Toscana ed il Presidente di Federsanità/ANCI nazionale, o loro delegati.

2. Il Comitato Esecutivo è organo di indirizzo politico amministrativo.

3. Su proposta del Presidente l'Esecutivo può eleggere due vice presidenti, uno per ognuna delle due componenti della federazione che lo possono sostituire assumendone i poteri in caso di impedimento o assenza.

4. Il Presidente può nominare, sentito l'Esecutivo, fino ad un massimo di 2 esperti che faranno parte integrante dell'Esecutivo con voto consultivo. Agli stessi può essere attribuita un'indennità di carica determinata dall'Esecutivo stesso.

5. L'Esecutivo può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti ed operatori di Enti associati.

6. Il Comitato Esecutivo in particolare:

a) Predispone ed attua i programmi di attività stabiliti sulla base delle indicazioni generali individuate in sede di Assemblea Regionale;

b) Provvede alla formulazione del Bilancio annuale previsionale e del bilancio consuntivo predisposti dal Segretario Generale;

c) Determina l'istituzione di eventuali commissioni di lavoro individuandone i componenti all'interno dello stesso Esecutivo o all'interno degli organi e della organizzazione delle Aziende Sanitarie e Comuni associati. Il Comitato Esecutivo può stabilire la nomina in tali commissioni come membri aggregati, di esperti e consulenti in materie specifiche;

d) Stabilisce indirizzi programmatici per l'attività di aggiornamento e formazione di personale dei Comuni e delle Aziende associate, tramite seminari di studio, convegni, pubblicazioni ed ogni altra attività

ritenuta necessaria, avvalendosi anche della possibilità di costituire o partecipare ad associazioni specifiche e ciò deputate, così come previsto dall'art.

2, comma 2.

7. L'Esecutivo si riunisce convocato dal Presidente di norma ogni due mesi. Potranno essere concordate unanimemente forme di convocazione diverse da quella scritta.

8. Le riunioni dell'Esecutivo sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

9. Il Comitato Esecutivo adotta tutti i provvedimenti che non sono espressamente di competenza del Presidente.

10. L'Esecutivo può deliberare in ordine alle spese necessarie per il funzionamento degli organi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 8 Segretario Generale

1. Il Segretario è nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente.

2. Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione operativa della Federazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi oltre a sovrintendere il regolare funzionamento della Federazione dal punto di vista organizzativo.

Il Segretario Generale è responsabile del personale eventualmente assegnato, comandato dagli enti associati o assunto, che opera all'interno della Federazione e sovrintende tutte le attività degli esperti.

3. Il Segretario è responsabile della tenuta della contabilità e del conto di tesoreria

della Federazione, disponendo altresì le spese per la gestione ordinaria nei limiti previsti dal bilancio, provvedendo alla relativa liquidazione e pagamento.

4. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo, con voto consultivo;
- b) Redige il verbale delle sedute degli Organi della Federazione;
- c) cura i rapporti con gli associati garantendo l'informazione sulle attività della Federazione regionale e nazionale, per le necessarie correlazioni;
- d) assicura la presenza di

Federsanità/Anci-Federazione Toscana

a manifestazioni pubbliche e la rappresentanza alle varie iniziative oltre che a congressi, seminari e convegni finalizzati alla conoscenza ed all'approfondimento dei temi della salute e dell'assistenza sociale;

- e) partecipa agli incontri con i Segretari delle altre Federazioni regionali, mantiene i collegamenti con il Segretario-Direttore della sede nazionale.

5. Se il Segretario, per qualsiasi motivo, cessa dalle funzioni, in attesa della proposta del Presidente per la nuova nomina le mansioni provvisoriamente sono attribuite al più giovane dei componenti del Comitato Esecutivo.

6. Al Segretario è attribuita una indennità di carica su decisione del Comitato Esecutivo.

Art. 9 Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti (o Collegio) è nominato dal Comitato Esecutivo.

2. Il Revisore dei conti verifica ogni sei mesi la contabilità ed i risultati dello

specifico conto di tesoreria della *Federsanità/Anci-Federazione Toscana*.
Esamina il conto consuntivo predisponendo apposita relazione annuale all'attenzione del Comitato Esecutivo così come predispone, negli stessi termini, una informazione sulla situazione finanziaria della Federazione.

3. Il Revisore dei Conti è invitato permanente alle sedute del Comitato Esecutivo.

TITOLO II

Art. 10 Consulenze e Gruppi di lavoro

1. Possono essere costituiti gruppi di lavoro composti oltre che dai rappresentanti delle Aziende e dei Comuni, anche da tecnici portatori di specifiche esperienze interni alle Aziende ed ai Comuni, per contribuire agli approfondimenti ed alla costruzione delle iniziative che si intendono attivare da parte degli organi della Federazione.

2. I gruppi di lavoro sono coordinati dal Segretario Generale col supporto dei membri del Comitato Esecutivo.

3. Possono essere attivate consulenze specifiche con professionisti od esperti riconosciuti nelle materie oggetto della consulenza su precise indicazioni e direttive deliberate dall'Esecutivo. Per questi consulenti viene prevista una ricompensa da parte del Direttivo, in misura correlata all'impegno richiesto.

Art. 11 Finanziamento e contributi

1. Le risorse finanziarie per l'attività di *Federsanità/Anci-Federazione Toscana* sono iscritte nel bilancio annuale e sono costituite:

a) dalle quote versate dalle Aziende USL ,
Aziende Ospedaliere ed altri associati,

come previsto dall'Art. 3, comma 1, al netto della quota, nella percentuale concordata, da trasferirsi a livello nazionale per la relativa attività;

b) da contributi volontari o straordinari;
c) dai proventi delle iniziative di formazione professionale, convegnistica o seminariale e dalle attività comprese nelle finalità di cui al comma 3 dell'Art. 2 del presente Statuto.

d) dagli eventuali proventi di iniziative editoriali nel settore della informazione e della formazione per amministratori dei Comuni, dirigenti e tecnici del settore sanitario e sociale dei Comuni e delle Aziende.

2. Ogni ente associato è impegnato ad agevolare la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività negli organi della Federazione o dei dipendenti componenti di commissioni o gruppi di lavoro, provvedendo al rimborso delle spese che dagli stessi saranno sostenute.

3. La Federazione può accettare contributi di soggetti privati purché finalizzati esclusivamente alla promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari di studio o di pubblicazioni. Tali contributi per la Federazione non comportano la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente collegati alle attività sopra elencate. E' compito del Comitato Esecutivo quello di valutare l'opportunità della loro accettazione in rapporto alle finalità statutarie di *Federsanità/Anci - Federazione Toscana*.

Art. 12 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale è approvato dal Comitato Esecutivo entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno successivo. Con le stesse modalità viene approvato il conto consuntivo.

2. Per la tenuta dei fondi la Federazione si avvarrà di un conto corrente presso un Istituto di credito con firma disgiunta del Presidente e del Segretario Generale.

Art. 13
Norme transitorie

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto Nazionale e alle norme di legge vigenti in materia.

Firenze, 25 Luglio 2014